

LA PRESENTAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI □

Con il decreto legislativo n.174 del 27/8/16 è stato approvato il Codice di giustizia contabile, che disciplina i giudizi di responsabilità e di conto avanti la Corte dei conti. Dalla lettura del Codice risalta una importante innovazione in merito alla presentazione dei conti giudiziali dei contabili dello Stato. Infatti, con l'art. 139 è stato previsto che gli agenti contabili sono tenuti alla presentazione del conto giudiziale, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, *all'amministrazione di appartenenza*.

Al comma 2 viene disposto che l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. Pertanto, il conto giudiziale non va più trasmesso alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Risulta, però, che la suddetta norma sia ancora poco nota agli operatori contabili dell'amministrazione penitenziaria, i quali stanno continuando a trasmettere i conti alla Ragioneria dello Stato che, inverosimilmente, continua ad accettare i conti e controllarli, ignorando l'innovazione introdotta dal Codice. Né risultano emesse circolari in merito, neanche dalla Ragioneria generale dello Stato, per cui ci si chiede come possa una norma così importante essere disattesa per mancanza di informazione.

Gerardo Canoro